

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 301

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
28 settembre 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati** 1

- Regolamento (CE) n. 1677/2004 della Commissione, del 27 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli 36

- ★ **Regolamento (CE) n. 1678/2004 della Commissione, del 24 settembre 2004, relativo alla sospensione dei contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria** 38

- Regolamento (CE) n. 1679/2004 della Commissione, del 27 settembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 40

- ★ **Direttiva 2004/95/CE della Commissione, del 24 settembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate ⁽¹⁾** 42

- ★ **Direttiva 2004/96/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico ⁽¹⁾** 51

- ★ **Direttiva 2004/97/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione ⁽¹⁾** 53

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2004/659/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2004, relativa alla designazione della capitale europea della cultura 2008** 54

Commissione

2004/660/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 luglio 2004, relativa alla posizione della Comunità circa le modifiche delle appendici all'allegato 6 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli** 55
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2004/661/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia** 67

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1676/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Bulgaria, approvato con la decisione 94/908/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro⁽¹⁾, stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati che sono elencati in esso. Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Bulgaria⁽²⁾, in seguito denominato il «protocollo di adeguamento», approvato con la decisione 1999/278/CE⁽³⁾ e migliorato dalla decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria⁽⁴⁾.
- (2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1° ottobre 2004.
- (3) La procedura di adozione di una decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentire l'entrata in vigore il 1° ottobre 2004. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004.
- (4) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati non si dovrebbero applicare dazi doganali. Per altre merci dovrebbero essere aperti contingenti tariffari annuali.

- (5) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni commerciali stabilite dal protocollo n. 3.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000⁽⁵⁾, ha aperto i contingenti tariffari annuali per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria. Solo i quantitativi per il contingente tariffario con i numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479 dovrebbero continuare ad applicarsi nell'anno 2004.
- (7) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato ed esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione a norma del regolamento n. 1520/2000 (CE) della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽⁶⁾.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁷⁾, istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁸⁾,

⁽⁵⁾ GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° ottobre 2004 i dazi doganali di cui all'allegato I si applicano all'importazione delle merci originarie della Bulgaria che figurano nell'allegato.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari per le importazioni esenti da dazi dei prodotti originari della Bulgaria di cui all'allegato II sono aperti annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Per l'anno 2004 sono aperti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004. Per l'anno 2004 tali contingenti saranno diminuiti in proporzione al periodo trascorso, in mesi interi, ad eccezione dei contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479.

2. I quantitativi di merci soggetti ai contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479, aperti a norma del regolamento (CE) n. 1446/2002 e commercializzati dal 1° gennaio al 30 settembre 2004, saranno interamente dedotti dalle quantità fornite nei corrispondenti contingenti tariffari di cui all'allegato II.

Articolo 3

In forza del regolamento (CE) n. 1520/2000, i prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato III del presente regolamento ed esportati in Bulgaria non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 4

Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I o per i quali i contingenti di cui all'allegato II sono esauriti si applicano le disposizioni stabilite dal protocollo n. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Articolo 5

La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Bulgaria secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

I contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:				
0403 10	– Yogurt:				
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:				
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:				
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0 % + 64,1 EUR/100 kg	0	0	0
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27 %	0 % + 87,9 EUR/100 kg	0	0	0
0403 10 59	– – – – superiore al 27 %	0 % + 113,9 EUR/100 kg	0	0	0
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	0 % + 8,3 EUR/100 kg	0	0	0
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0 % + 11,4 EUR/100 kg	0	0	0
0403 10 99	– – – – superiore al 6 %	0 % + 17,9 EUR/100 kg	0	0	0
0403 90	– altri:				
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:				
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:				
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0 % + 64,1 EUR/100 kg	0	0	0
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27 %	0 % + 87,9 EUR/100 kg	0	0	0
0403 90 79	– – – – superiore al 27 %	0 % + 113,9 EUR/100 kg	0	0	0
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:				
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	0 % + 8,3 EUR/100 kg	0	0	0
0403 90 93	– – – – superiore al 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0 % + 11,4 EUR/100 kg	0	0	0
0403 90 99	– – – – superiore al 6 %	0 % + 17,9 EUR/100 kg	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:				
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:				
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	0	0	0	0
0509 00	Spugne naturali di origine animale:				
0509 00 90	– Altre	0	0	0	0
0710	Ortaggi o legumi, crudi o cotti, in acqua o al vapore, congelati:				
0710 40 00	– Granturco dolce	0	0	0	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre so- stanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:				
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o le- gumi:				
0711 90 30	-- Ortaggi o legumi: --- Granturco dolce	0	0	0	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pec- tinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:				
	– Succhi ed estratti vegetali:				
1302 13 00	-- di luppolo	0	0	0	0
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:				
1302 20 10	-- allo stato secco	0	0	0	0
1302 20 90	-- altri	0	0	0	0
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, com- presa la lanolina:				
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	0	0	0	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:				
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:				
1517 10 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte, superiore a 10 % ma infe- riore o uguale a 15 %	0 % + 19,1 EUR/100 kg	0 % + 12,7 EUR/100 kg	0 % + 6,3 EUR/100 kg	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
1517 90	– altre:				
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + 19,1 EUR/100 kg	0	0	0
	-- altre:				
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	1,9 %	0	0	0
1518 00	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:				
1518 00 10	– Linossina	0	0	0	0
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	0	0	0	0
	-- Altre:				
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0	0	0	0
1518 00 99	--- altri	0	0	0	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:				
1521 90	– altri:				
1521 90 99	--- altri	0	0	0	0
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:				
1522 00 10	– Degras	0	0	0	0
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati				
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:				
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	0	0	0	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):				
1704 10	– gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero				
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):				
1704 10 11	--- sotto forma di strisce	0	0	0	0
1704 10 19	--- altre	0	0	0	0
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):				
1704 10 91	--- sotto forma di strisce	0	0	0	0
1704 10 99	--- altre	0	0	0	0
1704 90	– altri:				
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	0	0	0	0
1704 90 30	-- preparazione detta: «cioccolato bianco»	0	0	0	0
	-- altri:				
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	0	0	0	0
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	0	0	0	0
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	0	0	0	0
	--- altri:				
1704 90 65	---- Gomme ed altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	0	0	0	0
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	0	0	0	0
1704 90 75	---- Caramelle	0	0	0	0
	---- altre:				
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
ex 1704 90 99 (Codice TARIC 1704 90 99 10)	----- altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	0	0	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:				
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:				
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	0	0	0	0
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	0	0	0	0
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:				
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	0	0	0	0
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	0	0	0	0
	-- altre:				
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	0	0	0	0
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	0	0	0	0
ex 1806 20 80 (Codice TARIC 1806 20 80 10)	--- Glassatura al cacao [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	0	0	0	0
ex 1806 20 95 (Codice TARIC 1806 20 95 10)	--- altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	0	0	0	0
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:				

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
1806 31 00	-- ripiene	(¹)	0	0	0
1806 32	-- non ripiene:				
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	(¹)	0	0	0
1806 32 90	--- altre	(¹)	0	0	0
1806 90	- altre:				
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:				
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:				
1806 90 11	---- contenenti alcole	(¹)	0	0	0
1806 90 19	---- altri	(¹)	0	0	0
	--- altri				
1806 90 31	---- ripieni	(¹)	0	0	0
1806 90 39	---- non ripieni	(¹)	0	0	0
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	(¹)	0	0	0
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	(¹)	0	0	0
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	(¹)	0	0	0
ex 1806 90 90 (Codice TARIC 1806 90 90 11 e 1806 90 90 91)	-- altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	(¹)	0	0	0
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base comple- tamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calco- lato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:				
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:	0	0	0	0
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscot- teria della voce 1905	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
1901 90	– altri:				
	– – Estratti di malto:				
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	0	0	0	0
1901 90 19	– – – altri	0	0	0	0
	– – Altri:				
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0	0	0	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:				
	– Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate				
1902 11 00	– – contenenti uova	0	0	0	0
1902 19	– – Altre:				
1902 19 10	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	0	0	0	0
1902 19 90	– – – altre	0	0	0	0
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);				
	– – Altre:				
1902 20 91	– – – cotte	0	0	0	0
1902 20 99	– – – altre	0	0	0	0
1902 30	– altre paste alimentari:				
1902 30 10	– – secche o disseccate	0	0	0	0
1902 30 90	– – altre	0	0	0	0
1902 40	– cuscus:				
1902 40 10	– – non preparato	0	0	0	0
1902 40 90	– – altro	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlaceti, scarti di setacciature o forme simili	0	0	0	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:				
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:				
1904 10 10	-- a base di granturco	0	0	0	0
1904 10 30	-- a base di riso	0	0	0	0
1904 10 90	-- altri	0	0	0	0
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:				
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0	0	0	0
	-- Altre:				
1904 20 91	--- a base di granturco	0	0	0	0
1904 20 95	--- a base di riso	0	0	0	0
1904 20 99	--- altre	0	0	0	0
1904 30 00	– Bulgur di grano	0	0	0	0
1904 90	– altri:				
1904 90 10	-- Riso	0	0	0	0
1904 90 80	-- altri	0	0	0	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:				

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebröt»	0	0	0	0
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):				
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0
1905 20 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:				
1905 31	-- biscotti con aggiunta di dolcificanti:				
	---- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:				
1905 31 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0	0	0	0
1905 31 19	----- altri	0	0	0	0
	---- Altri:				
1905 31 30	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8%	0	0	0	0
	----- altri:				
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	0	0	0	0
1905 31 99	----- altri	0	0	0	0
1905 32	---- Cialde e cialdine:				
1905 32 05	----- aventi tenore, in peso, di acqua superiore a 10%	0	0	0	0
	---- altre:				
	----- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:				
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0	0	0	0
1905 32 19	----- altri	0	0	0	0
	----- altri:				
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
1905 32 99	----- altre	0	0	0	0
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:				
1905 40 10	-- Fette biscottate	0	0	0	0
1905 40 90	-- altri	0	0	0	0
1905 90	- altri:				
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0	0	0	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0	0	0	0
	-- Altre:				
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, for- maggio o frutta ed avente tenore in zuc- cheri e materie grasse, ciascuno non supe- riore a 5 %, in peso, sulla materia secca	0	0	0	0
1905 90 45	--- Biscotti	0	0	0	0
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aroma- tizzati	0	0	0	0
	--- altri				
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	0	0	0	0
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nel- l'acido acetico:				
2001 90	- altri:				
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0	0	0	0
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili si- mili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0	0	0	0
2001 90 60	-- Cuori di palma	0	0	0	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:				
2004 10	- patate:				
	-- Altri:				
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:				
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0	0	0	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:				
2005 20	– patate:				
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0	0	0	0
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0	0	0	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:				
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:				
2008 11	-- Arachidi:				
2008 11 10	--- burro di arachidi	0	0	0	0
2008 91 00	-- Cuori di palma	0	0	0	0
2008 99	-- Altri:				
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0	0	0	0
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0	0	0	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:				
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:				
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati:				
2101 11 11	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	0	0	0	0
2101 11 19	--- altri	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:				
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	0	0	0	0
2101 12 98	--- altri	0	0	0	0
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:				
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati	0	0	0	0
	-- Preparazioni:				
2101 20 98	--- altri	0	0	0	0
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:				
	-- Cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè:				
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	0	0	0	0
2101 30 19	--- altri	0	0	0	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri sucedanei torrefatti del caffè:				
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	0	0	0	0
2101 30 99	--- altri	0	0	0	0
2102	Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:				
2102 10	- Lieviti vivi:				
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	0	0	0	0
	-- Lieviti di panificazione:				
2102 10 90	-- altri	0	0	0	0
2102 20	- Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti:				
	-- Lieviti morti:				
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
2102 20 19	--- altri	0	0	0	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	0	0	0	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:				
2103 10 00	- Salsa di soia	0	0	0	0
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	2,5 %	0	0	0
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:				
2103 30 90	-- Senapa preparata	0	0	0	0
2103 90	- altri:				
2103 90 90	-- altri	0	0	0	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:				
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:				
2104 10 10	-- secche o disseccate	3 %	0	0	0
2104 10 90	-- altri	3 %	0	0	0
2104 20 00	- preparazioni alimentari composte omogeneizzate	3,6 %	0	0	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:				
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0 % + 13,5 EUR/100 kg Max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg	0	0	0
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:				
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0 % + 25,9 EUR/100 kg Max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg	0	0	0
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	0 % + 36,4 EUR/100 kg Max 16 % + 6,2 EUR/100 kg	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:				
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:				
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0
2106 10 80	-- altri	0	0	0	0
2106 90	– altre:				
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»	0	0	0	0
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	0	0	0	0
	-- Altre:				
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:	0	0	0	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:				
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	0	0	0	0
2202 90	– altre:				
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	0	0	0	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:				
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:				
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	0	0	0	0
2205 90	– altri:				
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	0	0	0	0

Codice NC	Descrizione	Dazio			
		Dall'1.10 al 31.12.2004	Dall'1.1. al 31.12.2005	Dall'1.1. al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
(1)	(2)				
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:				
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:				
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	50,5 %	33,7 %	16,8 %	0
2403 10 90	-- Altro	50,5 %	33,7 %	16,8 %	0
	– altri:				
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	11,1 %	7,4 %	3,7 %	0
2403 99	-- Altri:				
2403 99 10	---- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	28 %	18,7 %	9,3 %	0
2403 99 90	---- altri	11,1 %	7,4 %	3,7 %	0
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:				
3301 90	– altri:				
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	0	0	0	0
	-- Oleoresine d'estrazione				
3301 90 90	-- altri	0	0	0	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:				
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:				
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:				
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:				
	---- altre:				
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0
3302 10 29	----- altre	0	0	0	0

(*) Continua ad essere applicabile la disposizione commerciale di cui al protocollo n. 3.

ALLEGATO II

Contingenti di importazioni nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria esenti da dazi

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingenti tariffari annuali (tonnellate)	Aumento annuo a decorrere dal 2005 (tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.5920	ex 0405 0405 20 0405 20 30	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: – Paste da spalmare lattiere: – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	200	20
09.5921	ex 1704 1704 90 ex 1704 90 99 (Codice TARIC 1704 90 99 90)	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): – altri: – – – – – altri [prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	100	10
09.5922	ex 1806 1806 10 1806 10 90 1806 20 ex 1806 20 80 (Codice TARIC 1806 20 80 90) ex 1806 20 95 (Codice TARIC 1806 20 95 90)	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % – altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: – – – Glassatura al cacao [aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)] – – – altri [aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	50	5
09.5923	ex 1806 ex 1806 90 ex 1806 90 90 (Codice TARIC 1806 90 90 19 e 1806 90 90 99)	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – altri: – – altre [aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	50	5
09.5463	ex 1806 1806 31 00 a ex 1806 90 90 (Codice TARIC 1806 90 90 11 e 1806 90 90 91)	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – altri prodotti di cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]	704 (*)	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.5924	ex 1901 1901 90 99	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: --- altri	100	10
09.5925	ex 1905 1905 90 1905 90 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: - altri: ---- altri	200	20
09.5487	2103 20 00	Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	2 600 (**)	—
09.5479	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	116 (**)	—
09.5926	ex 2106 2106 90 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre: --- altre	500	50
09.5927	ex 2202 2202 90 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: - altri: -- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: --- inferiore a 0,2 % --- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % --- uguale o superiore a 2 %	2 000	500
09.5928	2905 2905 43 00 2905 44 2905 44 11 2905 44 19 2905 44 91 2905 44 99	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - altri polialcoli: -- Mannitolo -- D-glucitolo (sorbitolo): --- in soluzione acquosa: ---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo: ---- altro --- altro: ---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo ---- altro	100	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.5929	3505 3505 10 3505 10 10 3505 10 90	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Destrina ed altri amidi e fecole modificati: -- Destrina -- altri amidi e fecole modificati: --- altre	2 000	500
09.5930	3505 3505 20 3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Colle: -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 % -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % ed inferiore a 80 % -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	100	10
09.5938	3809 3809 10 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: – a base di sostanze amidacee: -- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	500	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.5934	3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	100	10
	3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: -- in soluzione acquosa:		
	3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:		
	3824 60 19	--- altro -- altro:		
	3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:		
	3824 60 99	--- altro		

(*) Contingenti aperti solo per il 2004. I dazi saranno nulli a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(**) Contingenti aperti solo per il 2004. Per i quantitativi in eccesso del contingente si applicano i dazi di cui all'allegato I. I dazi saranno nulli a decorrere dal 1° gennaio 2005.

ALLEGATO III

Prodotti agricoli trasformati non ammessi alle restituzioni all'esportazione

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- Yogurt:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	---- superiore al 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	---- superiore al 6 %
0403 90	- altri:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	---- superiore al 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	---- superiore al 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
0710	Ortaggi o legumi, crudi o cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	- - Ortaggi o legumi:
0711 90 30	- - - Granturco dolce
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	- altra:
1517 90 10	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704 10	- gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
	- - aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11	- - - sotto forma di strisce
1704 10 19	- - - altre
	- - aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	- - - sotto forma di strisce
1704 10 99	- - - altre
1704 90	- altre:
1704 90 30	- - preparazione detta: «cioccolato bianco»
	- - Altre:
1704 90 51	- - - Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati
	--- altri:
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75	---- Caramelle
	---- altri:
1704 90 81	----- ottenuti per compressione
1704 90 99	----- altri
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %
	-- altre:
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
1806 20 80	--- Glassatura al cacao

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1806 20 95	--- altre - altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00	-- ripiene
1806 32	-- non ripiene
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90	--- altre
1806 90	- altre: -- Cioccolata e prodotti di cioccolata: --- Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	---- contenenti alcole
1806 90 19	---- altre --- altri
1806 90 31	---- ripieni
1806 90 39	---- non ripieni
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90	-- altre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	- altri: -- Estratti di malto:
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1901 90 19	--- altri
	-- Altri:
1901 90 99	--- altre
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- Altre:
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	--- altre
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	-- Altre:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altre
1902 30	– altre paste alimentari:
1902 30 10	-- secche o dissecate
1902 30 90	-- altri
1902 40	– cuscus:
1902 40 10	-- non preparato
1902 40 90	-- altri
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 10 10	-- a base di granturco
1904 10 30	-- a base di riso
1904 10 90	-- altri

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
	-- Altri:
1904 20 91	--- a base di granturco
1904 20 95	--- a base di riso
1904 20 99	--- altri
1904 30 00	- Bulgur di grano
1904 90	- altri:
1904 90 10	-- Riso
1904 90 80	-- altri
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebröt»
1905 20	- Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 31 19	---- altri
	--- altri
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
	---- altri:
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno
1905 31 99	----- altri

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1905 32	-- Cialde e cialdine:
1905 32 05	--- aventi tenore, in peso, di acqua superiore a 10 %
	--- altri
	---- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 32 19	----- altri
	---- altri:
1905 32 91	----- salate, anche ripiene
1905 32 99	----- altre
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	-- Fette biscottate
1905 40 90	-- altri
1905 90	- altri
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	-- altri:
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca
1905 90 45	--- Biscotti
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	--- altri
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	---- altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– patate:
	– – Altri:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 99 85	– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12 98	– – – altri
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 98	– – – altri
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19	– – – altri
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 99	– – – altri

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2102	Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10	– Lieviti vivi:
2102 10 31	– – – secchi o disseccati
2102 10 39	– – – altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	– altre:
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:
2106 90 98	– – – altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90	– altre:
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2205 90	– altri:
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12	– – – Cognac
2208 20 14	– – – Armagnac
2208 20 26	– – – Grappa
2208 20 27	– – – Brandy de Jerez
2208 20 29	– – – altri
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 20 40	– – – Distillato greggio
	– – – altri
2208 20 62	– – – – Cognac
2208 20 64	– – – – Armagnac
2208 20 86	– – – – Grappa
2208 20 87	– – – – Brandy de Jerez
2208 20 89	– – – – altri
2208 30	– Whisky:
	– – Whisky detto «Scotch»:
	– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 32	– – – – inferiore o uguale a 2 litri

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2208 30 38	----- superiore a 2 litri --- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 52	----- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 58	----- superiore a 2 litri --- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 72	----- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 78	----- superiore a 2 litri --- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 88	--- superiore a 2 litri
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): -- Gin, presentato in recipienti di capacità:
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 19	--- superiore a 2 litri -- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 99	--- superiore a 2 litri
2208 60	- Vodka: -- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità:
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 19	--- superiore a 2 litri -- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità:
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 99	--- superiore a 2 litri
2208 70	- Liquori:
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2208 90	- altri:
	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 41	---- Ouzo
	---- altri:
	----- Acquaviti:
	----- di frutta:
2208 90 45	----- Calvados
2208 90 48	----- altre
	----- altre:
2208 90 52	----- Korn
2208 90 54	----- Tequila
2208 90 56	----- altre
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	--- superiore a 2 litri
	---- Acquaviti:
2208 90 71	----- di frutta
2208 90 75	----- Tequila
2208 90 77	----- altre
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):
	--- in soluzione acquosa:
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:
2905 44 19	---- altro
	--- altro:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	---- altro
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 29	----- altre
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
	- Ovoalbumina
3502 11	-- essiccata:
3502 11 90	--- altra
3502 19 90	--- altra
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati -- altri amidi e fecole modificati
3505 10 50	--- Amidi e fecole esterificati o eterificati
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee:
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83%

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: – – in soluzione acquosa:
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo: – – – altro
3824 60 19	– – Altro:
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo:
3824 60 99	– – – altro

REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	27,8
	999	27,8
0707 00 05	052	107,2
	999	107,2
0709 90 70	052	91,1
	999	91,1
0805 50 10	052	71,6
	388	47,3
	524	76,2
	528	55,1
	999	62,6
0806 10 10	052	76,3
	220	112,0
	400	184,4
	624	125,3
	999	124,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	68,3
	400	94,0
	512	100,1
	720	16,9
	804	82,3
0808 20 50	999	72,3
	052	108,1
	388	83,8
	528	56,2
0809 30 10, 0809 30 90	999	82,7
	052	119,3
	624	78,5
0809 40 05	999	98,9
	052	73,4
	066	62,7
	094	29,3
	400	117,1
	624	124,9
999	81,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2004

relativo alla sospensione dei contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto la decisione 1999/278/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica di Bulgaria, approvato tramite decisione 94/908/CE, CEEA, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato e la Bulgaria, dall'altro⁽³⁾ fissa i meccanismi commerciali applicabili ai prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
- (2) Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e la Bulgaria⁽⁴⁾, approvato tramite decisione 1999/278/CE e modificato dalla decisione n. 2/2002 del Consiglio d'associazione UE-Bulgaria⁽⁵⁾.
- (3) I contingenti annuali previsti nell'allegato I del protocollo n. 3 sono stati adottati tramite regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE)

n. 1477/2000⁽⁶⁾. L'articolo 2 di detto regolamento dispone che tali contingenti tariffari siano aperti annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- (4) Recentemente sono stati negoziati nuovi dispositivi commerciali intesi a migliorare la convergenza economica in prospettiva dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea. Allo scopo sono state accordate concessioni sotto forma di liberalizzazione totale o progressiva degli scambi commerciali per determinati prodotti agricoli trasformati e contingenti esenti da dazio per altri.
- (5) Le concessioni accordate dalla Comunità sono entrate in vigore sotto forma di misure autonome e transitorie il 1° ottobre 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie in materia di importazione di determinati prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e di esportazione verso la Bulgaria di determinati prodotti agricoli trasformati⁽⁷⁾.
- (6) Occorre pertanto sospendere l'applicazione dei contingenti tariffari, aperti per l'esercizio 2004, per le importazioni nella Comunità di prodotti in provenienza dalla Bulgaria tramite il regolamento (CE) n. 1446/2002.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei contingenti tariffari per prodotti originari della Bulgaria, aperti tramite regolamento (CE) n. 1446/2002, è sospesa a partire dal 1° ottobre 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dal 1° ottobre 2004.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).⁽²⁾ GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21.⁽⁶⁾ GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.⁽⁷⁾ Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2004****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della

Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2004.

Esso si applica dal 29 settembre al 12 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 settembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 29 settembre al 12 ottobre 2004

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,60	9,66	25,50	10,49
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

DIRETTIVA 2004/95/CE DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2004****che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
- (3) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.
- (4) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di

residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

- (5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. Esse riguardano il bifentrin, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2002/79/CE della Commissione⁽³⁾, e il famoxadone, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2003/60/CE della Commissione⁽⁴⁾.
- (6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità⁽⁵⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
- (7) L'esposizione acuta dei consumatori al famoxadone, per il quale esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La valutazione della quantità assunta di famoxadone indica che la fissazione delle quantità massime di residui di cui trattasi non comporterà il superamento della dose acuta di riferimento. Nel caso del bifentrin, l'esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.
- (8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.
- (9) La direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

⁽³⁾ GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

⁽⁵⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (10) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per famoxadone conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché le quantità massime di residui provvisorie dovrebbero diventare definitive.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui di antiparassitari per il bifentrin e il famoxadone indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 marzo 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 marzo 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui»	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
i) AGRUMI	0,1	0,02 (*) (P)
Pompelmi e pomeli		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di anacardio		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecan		
Pinoli o semi di pino domestico		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
iii) POMACEE	0,3	0,02 (*) (P)
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
iv) DRUPACEE	0,2	0,02 (*) (P)
Albicocche		
Ciliegie		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino	0,2	2 (P)
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,5	0,02 (*) (P)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		0,02 (*) (P)
More	0,3	
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi	0,3	
Altro	0,05 (*)	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
vi) FRUTTA VARIA		0,02 (*) (P)
Avocadi		
Banane	0,1	
Datteri		
Fichi		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Kiwi		
Kumquat		
Litci		
Manghi		
Olive		
Passiflore		
Ananassi		
Melagrane		
Altro	0,05 (*)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Bietola rossa (o da orto)		
Carote		
Sedani-rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Igname		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altro		
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee	0,2	
Pomodori		1 (P)
Peperoni		
Melanzane		0,2 (P)
Altro		0,02 (*) (P)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	0,1	0,2 (P)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)	0,05 (*)	
Meloni		0,3 (P)
Zucche		
Cocomeri		
Altro		0,02 (*) (P)
d) Mais dolce	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
iv) CAVOLI		0,02 (*) (P)
a) Cavoli a infiorescenza	0,2	
Cavoli broccoli		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Cavolfiori		
Altro		
b) Cavoli da testa	1	
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Cavoli da foglia	0,05 (*)	
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		
d) Kohlrabi	0,05 (*)	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		0,02 (*) (P)
a) Lattughe e simili	2	
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altro		
b) Spinaci e simili	0,05 (*)	
Spinaci		
Bietole da foglia e da costa		
Altro		
c) Crescione acquatico	0,05 (*)	
d) Cicoria Witloof	0,05 (*)	
e) Erbe fresche	0,05 (*)	
Cerfoglio		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altro		
vi) LEGUMI (freschi)		0,02 (*) (P)
Fagioli (non sgranati)	0,5	
Fagioli (sgranati)		
Piselli (non sgranati)	0,1	
Piselli (sgranati)		
Altro	0,05 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altro		
viii) FUNGHI	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
a) Funghi coltivati		
b) Funghi non coltivati		
3. Legumi da granella	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
	Bifentrin	Famoxadone
Altro		
4. Semi oleosi	0,1 (*)	0,05 (*) (P)
Semi di lino		
Semi di arachide		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Altro		
5. Patate	0,05 (*)	0,02 (*) (P)
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	5	0,05 (*) (P)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	10	0,05 (*) (P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»

DIRETTIVA 2004/96/CE DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2004****recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

durre maggiormente i rischi di sensibilizzazione rispetto ad un tenore limite di nickel.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 76/769/CEE, quale modificata dalla direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, il nickel e i suoi composti non possono essere usati in alcuni oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate e in alcuni altri prodotti se non sono conformi alle prescrizioni di tale direttiva.
- (2) Il rischio di sensibilizzazione dell'organismo umano al nickel contenuto in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate è stato nuovamente analizzato nel contesto di una valutazione mirata dei rischi, in base alla quale si è concluso che per i metalli usati nelle parti perforate sarebbe più appropriato un limite di migrazione rispetto a un tenore limite.
- (3) Il nuovo tasso di cessione di nickel (limite di migrazione) va adeguato mediante il fattore di moltiplicazione indicato nella norma EN 1811, al fine di compensare le variazioni tra diversi laboratori e le inesattezze nelle misurazioni. Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) è invitato a riesaminare la norma EN 1811, in particolare per quanto concerne il fattore di aggiustamento, e a preparare una norma riveduta senza tale fattore o, se del caso, con un fattore di aggiustamento ridotto.
- (4) Ai fini di una revisione tra pari, la valutazione dei rischi è stata trasmessa al comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA), il quale ha confermato che un limite di migrazione per il nickel può ri-

- (5) Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze, della scienza e della tecnica.
- (6) La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, segnatamente la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽³⁾ e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽⁴⁾.
- (7) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 agosto 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284, del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

Gli Stati membri attuano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2005.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, alla voce 28, "Nickel", seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm² per settimana (limite di migrazione);».

DIRETTIVA 2004/97/CE DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2004****che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/60/CE, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per inserire il quinoxifen tra le sostanze attive⁽²⁾ aggiunge tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva.
- (2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità nonché per trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.
- (3) I termini di attuazione previsti nella direttiva 2004/60/CE non corrispondono a quelli previsti per altre sostanze attive nuove. Occorre pertanto armonizzare l'approccio in modo tale che valga per tutte le sostanze attive nuove nella fase di riesame in corso.
- (4) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 2004/60/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2004/60/CE è modificato come segue:

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato, contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006 ovvero, qualora posteriore, entro il termine fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

⁽²⁾ GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2004

relativa alla designazione della capitale europea della cultura 2008

(2004/659/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Liverpool è designata «Capitale europea della cultura 2008», in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 1419/1999/CE.

vista la decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 4,

Articolo 2

Stavanger è designata «Capitale europea della cultura 2008» in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 1419/1999/CE.

vista la relazione della giuria del febbraio 2004, presentata alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della succitata decisione,

Articolo 3

Le due città designate adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace applicazione degli articoli 1 e 5 della decisione n. 1419/1999/CE.

considerando che i criteri di cui all'articolo 3 ed all'allegato II della decisione n. 1419/1999/CE sono pienamente soddisfatti,

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2004.

vista la raccomandazione della Commissione del 27 aprile 2004,

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'DONOGHUE

⁽¹⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2004

relativa alla posizione della Comunità circa le modifiche delle appendici all'allegato 6 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2004/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

La posizione della Comunità che sarà adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione.

considerando quanto segue:

Articolo 2

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato della gestione e della corretta esecuzione dell'accordo stesso.
- (3) A norma dell'articolo 11 dell'accordo agricolo il Comitato misto per l'agricoltura può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli altri allegati dell'accordo stesso.
- (4) È opportuno definire la posizione della Comunità che dovrà essere adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura in merito alle modifiche delle appendici.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

Conformemente al regolamento interno del Comitato misto per l'agricoltura, il progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura, allegato alla presente decisione è firmato a nome della Comunità europea da:

— Michael Scannell, che esercita le funzioni di capo delegazione per le questioni di competenza della Direzione Generale salute e tutela dei consumatori;

— Hans-Christian Beaumont, che esercita le funzioni di Segretario del Comitato misto per l'agricoltura.

Articolo 3

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

ALLEGATO

**DECISIONE n. 4/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI
AGRICOLI****del ...****relativa alle modifiche delle appendici all'allegato 6****(.../.../...)**

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 6 riguarda le sementi e i materiali di moltiplicazione delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. Il menzionato allegato 6 è integrato da 4 appendici.
- (3) La prima sezione dell'appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce che i requisiti stabiliti in dette legislazioni hanno effetti equivalenti.
- (4) La seconda sezione dell'appendice 1 definisce la legislazione delle due parti e riconosce reciprocamente i certificati redatti conformemente alla legislazione dell'altra parte da organismi definiti.
- (5) L'appendice 2 elenca gli organismi di controllo e di certificazione delle sementi nella Comunità europea e in Svizzera.
- (6) L'appendice 3 elenca le deroghe ammesse dalla Comunità europea e dalla Svizzera.
- (7) L'appendice 4 contiene un elenco dei paesi terzi riconosciuti da entrambe le parti dai quali possono essere importate le sementi. Inoltre definisce le specie interessate e la portata del riconoscimento.
- (8) È opportuno modificare le appendici summenzionate per tener conto delle modifiche subite dalla legislazione successivamente alla conclusione dei negoziati,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici all'allegato 6 dell'accordo sono sostituite dal testo dell'appendice allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2004.

Firmato a Bruxelles, il 5 luglio 2004.

Per la Comunità europea

Michael SCANNELL

Per la Confederazione svizzera

Christian HÄBERLI

Per il segretariato del Comitato misto per l'agricoltura

Hans-Christian BEAUMOND

APÉNDICE

«APPENDICE 1

LEGISLAZIONI

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Testi di base

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 del 11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 del 11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003, pag. 1-23).

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

2. Testi di applicazione

Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).

Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26).

Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 del 11.3.1981, pag. 13).

Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).

Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108).

Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).

Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).

Decisione 97/788/CE del Consiglio del 17 novembre 1997 relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).

Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3).

Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7).

Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA ⁽¹⁾

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RU 2003 4217).

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RU 2003 4921).

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere, modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RU 2002 1489).

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 15 maggio 2003 (RU 2003 1404).

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Testi di base

—

2. Testi di applicazione

—

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

—

C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI

—

⁽¹⁾ Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

APPENDICE 2

ORGANISMI DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI⁽¹⁾**A. COMUNITÀ EUROPEA****BELGIO**

1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL)
 Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP)
 WTC III — 12de verd.
 Simon Bolivarlaan, 30
 B-1000 Brussel

2. Ministère de la Région Wallonne
 Direction Générale de l'Agriculture
 Division de la Recherche, du Développement et de la qualité
 Direction de la Qualité des Produits
 Bloc B
 Rue des Moulins de Meuse 4
 B-5000 Beez

REPUBBLICA CECA

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture)
 Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock)
 Za Opravnou 4
 150 06 Praha 5 – Motol

DANIMARCA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 Plantedirektoratet
 Skovbrynet 20
 DK 2800 Kgs. Lyngby

GERMANIA

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Fachbereich Landwirtschaft Referat IV B 61 10820 Berlin	B
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Referat 51 — Landbau Anerkennungsstelle NRW Endenicher Allee 60 53115 Bonn	BN
Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Große Weidestraße 4—16 28195 Bremen	HB
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung — Amtliche Saatenanerkennung — Postfach 16 41 85316 Freising	FS

⁽¹⁾ Sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

Landwirtschaftskammer Hannover — Referat 32.1 — Postfach 2 69 30002 Hannover	H
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) Abt. 6, Dez. 62 Prüf- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Pflanzgut Heinrich-u.-Thomas-Mann-Str. 19 06108 Halle	HAL
Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Postfach 11 21 09 20421 Hamburg	HH
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesanererkennungsstelle f. Saat- u. Pflanzgut Graf-Lippe-Straße 1 18059 Rostock	HRO
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Referat Saatgut Naumburger Straße 98 07743 Jena	J
Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg Saatgutenerkennungsstelle Postfach 43 02 30 76217 Karlsruhe	KA
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Abteilung Pflanzenbau Fachbereich Saatgutwesen Am Kamp 9 24783 Osterrönfeld	KI
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz — Amtliche Saatenanerkennung — Postfach 18 51 55508 Bad Kreuznach	KH
Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz Kölnische Straße 48—50 34117 Kassel	KS
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 4, Ref. 43 Saatgut- und Sortenwesen Waldheimer Str. 219 01683 Nossen	MEI
Landwirtschaftskammer Weser-Ems Fachbereich 3.10 Anerkennungsstelle Postfach 25 49 26015 Oldenburg	OL
Landwirtschaftskammer für das Saarland Lessingstraße 12 66121 Saarbrücken	SB

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft
Referat 45 — Saatenanerkennung
Verwaltungszentrum — Teilbereich C
Steinplatz 1
15838 Wünsdorf

TF

ESTONIA

Taimetoodangu Inspektsioon (Estonian Plant Production Inspectorate (PPI))
Vabaduse plats 4
71020 Viljandi

1. Seed Certification Department (sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate)
2. Plant Health Department (tuberi-seme di patate)

GRECIA

Ministry of Rural Development and Food
Directorate General of Plant Production
Directorate of Inputs of Crop Production
2 Acharnon Street
101 76 Athens

SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Oficina española de variedades vegetales Madrid
Generalidad de Cataluña
Dirección General de la Producción Agraria Barcelona
Comunidad Autónoma de País Vasco
Dirección de Agricultura Vitoria-Alava
Junta de Galicia
Dirección General de Producción Agropecuaria Santiago de Compostela
Gobierno de Cantabria
Dirección General de Agricultura Santander
Principado de Asturias
Dirección General de Agroalimentación Oviedo
Junta de Andalucía
Dirección General de la Producción Agraria Sevilla
Comunidad Autónoma de Murcia
Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia
Diputación General de Aragón
Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Dirección General de la Producción Agraria Toledo
Generalidad Valenciana
Dirección General de Innovación Agraria y Ganadería Valencia
Gobierno de La Rioja
Dirección General de Desarrollo Rural Logroño
Junta de Extremadura
Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida
Gobierno de Canarias
Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Cruz de Tenerife
Junta de Castilla y León
Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid
Gobierno Balear
Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Dirección General de Agricultura Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona

FRANCIA

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris

IRLANDA

The Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

ITALIA

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Milano

CIPRO

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Department of Agriculture
1412, Nicosia

LETONIA

Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service)
Republikas lauk. 2
1981 Rīga

LITUANIA

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture)
V. Kudirkos 18
2600 Vilnius

LUSSEMBURGO

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale
Luxembourg

UNGHERIA

Országos Mezőgazdasági Minőség Intézet (National Institute for Agricultural Quality Control)
Keleti Károly u. 24.
Pf. 30, 93
H-1525 Budapest 114.

MALTA

Agricultural Services Laboratories,
Agricultural Services & Rural Development Division,
Ministry for Rural Affairs and the Environment
Ghammieri
Marsa

PAESI BASSI

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)
Emmeloord

AUSTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit
Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400
1226 Vienna

POLONIA

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (State Plant Health and Seed Inspection Service)
Ul. Wspólna 30
00 930 Warszawa

PORTOGALLO

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
Direcção Geral de Protecção das Culturas
Edifício I
Tapada da Ajuda
1349-018 Lisboa

SLOVENIA

Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia)
Hacquetova 17
1000 Ljubljana

REPUBBLICA SLOVACCA

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Central Controlling and Testing Institute in Agriculture)
Odbor osív a sadív (Department of Seeds and Planting Material)
Matúškova 21
833 16 Bratislava

FINLANDIA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion
Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelningen
BO Box 111
32201 Loimaa

SVEZIA

- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate
- Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
 - Frökontrollen Mellansverige AB
Örebro
- b) Tuberi-seme di patate
- Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv

REGNO UNITO**England and Wales**

- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Varieties and Seeds Division
Cambridge
- b) Tuberi-seme di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
York

Scotland

Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department
Edinburgh

Northern Ireland

Department of Agriculture and Rural Development
Environmental Policy
Belfast

B. SVIZZERA

Office fédéral de l'agriculture
Service des semences et plants
CH-3003 Berne
Tél. +41-31-3222550
Fax : +41-31-3222634

APPENDICE 3

DEROGHE

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

- a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 8)
 - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 9)
 - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 10)
 - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 80/301/CEE (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30).
 - decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
 - decisione 70/49/CEE della Commissione, (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
 - decisione 70/93/CEE della Commissione, (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
 - decisione 70/94/CEE della Commissione, (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
 - decisione 70/481/CEE della Commissione, (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
 - decisione 73/123/CEE della Commissione, (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
 - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
 - decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 2003/234/CE
 - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
 - decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
 - decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
 - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
 - decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
 - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
 - decisione 89/101/CE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37);
- b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà (Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventiduesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 91 del 16.4.2003, pag. 1);
- c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35)

-
- decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
 - decisione 95/75/CEE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
 - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39);
- d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
- e) che autorizza ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis*:
- decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41).
-

APPENDICE 4

ELENCO DEI PAESI TERZI⁽¹⁾

Argentina

Australia

Bulgaria

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Romania

Serbia e Montenegro

Sudafrica

Turchia

Stati Uniti d'America

Uruguay

⁽¹⁾ Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 885/2004/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). Nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.»

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2004/661/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'UE ribadisce di essere seriamente preoccupata per il continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Bielorussia.
- (2) Rammentando le conclusioni del Consiglio del 15 settembre 1997, l'UE sottolinea l'importanza che annette al progresso politico, sociale ed economico della Bielorussia verso una democrazia rispettosa dello stato di diritto e dei diritti umani, in modo che il paese possa occupare il posto che gli spetta in Europa.
- (3) Nel riaffermare l'interesse per un dialogo costruttivo con la Bielorussia, l'UE ritiene che il fatto che non sia stata finora svolta o neppure avviata alcuna indagine indipendente, esauriente e affidabile sui reati denunciati dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel rapporto adottato il 28 aprile 2004 («rapporto Pourgourides») costituisca un altro grave rovescio per lo stato di diritto in Bielorussia.
- (4) Il governo della Bielorussia ha costantemente ignorato i richiami dell'UE, l'ultimo dei quali nella dichiarazione del 14 maggio 2004, del Consiglio d'Europa e di altri volti ad avviare tale indagine indipendente.
- (5) Il rapporto Pourgourides, esauriente e documentato, menziona esplicitamente l'attuale procuratore generale della Bielorussia, ex Segretario del consiglio di sicurezza, Victor Sheyman, il Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, ex Ministro dell'interno, Yury Sivakov e il colonnello Dmitri Pavlichenko, appartenente ad un'unità speciale del Ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia, quali persone chiave nella sparizione di quattro notabili del paese nel 1999/2000 e nell'ostruzione alla giustizia che ne è conseguita.
- (6) I principali responsabili delle sparizioni sono rimasti impuniti.

- (7) Pertanto, in considerazione dell'evidente ostruzione fatta alla giustizia, il Consiglio ha deciso di applicare sanzioni mirate sotto forma di restrizioni all'ammissione di queste persone che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides i principali responsabili delle sparizioni e del successivo occultamento. L'UE si riserva di vagliare ulteriori misure restrittive in una fase successiva.
- (8) L'UE rivedrà la sua posizione alla luce degli sviluppi futuri, tenendo presente la disponibilità delle competenti autorità bielorusse a sottoporre le sparizioni ad un'indagine esauriente e trasparente e di tradurre in giudizio i responsabili dei reati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato, che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides i principali responsabili della sparizione di quattro notabili in Bielorussia nel 1999/2000 e del successivo occultamento, in considerazione dell'evidente ostruzione fatta alla giustizia.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione o

- c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'UE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.

Articolo 3

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 5

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST

*ALLEGATO***Elenco delle persone di cui all'articolo 1**

- 1) SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946, nella regione di Sakhalin, ex Repubblica socialista federativa sovietica russa.
 - 2) SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, procuratore generale della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno.
 - 3) PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, ufficiale delle forze speciali della Bielorussia, nato a Vitebsk nel 1966.
 - 4) NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956.
-